

LUIGI LOMBARDI VALLAURI

Gli animali in Costituzione: Senato e LAV 9.3.22

Premetto che venero, per non dire adoro, la Costituzione; penso che si possa dare la vita per difenderla. Al tempo stesso mi rendo conto che è settantaquattrenne; va inverata interpretativamente, resa di nuovo pienamente sé stessa, nelle parti invecchiate, datate; e va integrata creativamente là dove sono nati problemi ai quali i gloriosi autori di allora non potevano pensare. Tra questi il rapporto, oltre che ecologico anche etico (di giustizia e compassione razionale) tra il dominatore umano e gli altri animali. Saluto quindi con approvazione e gioia l'entrata in Costituzione dei nostri simili biologici miracolosi per varietà e bellezza e portatori di senienza e soggettività. L'articolo 9 integrato li riconosce esplicitamente meritevoli di tutela, termine che significa a) loro protezione dalla prepotenza e crudeltà umana, b) incentivazione del loro esprimere liberamente le proprie diversificate originalità e capacità.

Così il costituente italiano testimonia in prima persona quanto già affermato, nel nostro ordinamento, dall' articolo 13 del Trattato di Lisbona -norma anch'essa di rango costituzionale- e da altre norme europee, come l'articolo 20a della Costituzione tedesca. Tutto questo suggerisce, anzi impone, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi ordinarie di protezione degli animali, compresi gli articoli 544 bis e seguenti del Codice penale.

Siccome la tutela ecologica degli animali selvatici è logicamente inclusa nella tutela dell'ambiente e della biodiversità, mi concentro sull'ultima parte dell'articolo: "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"; che riguarda, secondo me, a) gli animali non selvatici, cioè gli animali da reddito e da sperimentazione, vittime dirette dello sfruttamento umano, e b) i selvatici in quanto -sia pure senza lesione della biodiversità- siano sottoposti alle crudeltà della caccia e della pesca. L'articolo 9 mette ancora più in crisi il già internamente conflittuale sistema del diritto positivo italiano.

Significa, la precisazione "legge dello Stato", che il diritto animale è sottratto alla competenza normativa delle regioni e degli enti locali? Direi di no. Significa, a mio parere, che le regioni e gli enti locali non possono tutelare gli animali meno dello Stato, ma possono tutelarli meglio e di più: la legge dello Stato è il limite invalicabile verso il basso. Purtroppo, le leggi ordinarie dello Stato, pur definendosi di protezione, sono ancora spietate. L'articolo 9 sollecita le regioni a disincentivare le loro specifiche crudeltà: penso alla macellazione degli asini nella mia amata Sardegna, alla bistecca fiorentina gigante e all'industria del pellame elegante nella mia amata Toscana.

L'articolo 9 rende responsabili la Repubblica e noi tutti (strutturalmente e capillarmente). Il filosofo Jonas distingue la responsabilità *di*, retrospettiva e la responsabilità *per*, prospettica,

rivolta al futuro. L'articolo instaura una responsabilità per un futuro diverso dal presente di cui siamo, noi e la Repubblica, co-responsabili.

Non mi sento di concludere senza esprimere un desiderio. Lo copio liberamente dall'introduzione di Beccaria al "Dei delitti e delle pene", uno dei più eloquenti manifesti contro la crudeltà umana: "Noi fortunati, se potremo ottenere... i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potremo ispirare quel dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi della umanità". Sarei felice di poter pensare che il nuovo principio fondamentale della nostra meravigliosa Costituzione saprà, con l'aiuto convinto delle anime sensibili, accrescere la bellezza e la mitezza della storia dell'essere.